

XXIII.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 » (N. 23) — Approvazione dei capitoli dal n. 2 al n. 10 — Al cap. 11 parlano il senatore Astengo ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei capitoli dal 11 al 18 — Al cap. 19 parlano il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Tojani, relatore, Canonico, Borgnini — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze per la riforma dell'istituzione dei giurati — Approvazione dei rimanenti capitoli del bilancio di grazia e giustizia — Approvazione dei capitoli dello stato di previsione per l'entrata dell'Amministrazione del fondo per il culto — Discussione dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto — Senza discussione si approvano i primi 28 capitoli — Al cap. 29 parlano i senatori Pellegrini, Tojani, il ministro di grazia e giustizia ed il ministro del tesoro — Annunzio della interpellanza del senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione sui disordini nell'università di Palermo — Ripresa della discussione — Approvazione dei capitoli dal 30 al 32 — Al cap. 33 parlano i senatori Pellegrini, Lampertico ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei rimanenti capitoli — Discussione dello stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma — Parlano il senatore Tojani, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei capitoli — Approvazione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge, ch'è rinviato allo scrutinio segreto — Svolgimento della interpellanza del senatore Paternò — Parlano l'interpellante ed il ministro della pubblica istruzione — L'interpellanza è dichiarata esaurita.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio e tutti i ministri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di

grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 23) ».

Nella seduta di ieri fu approvato il capitolo primo nella cifra proposta dal Governo. Continueremo quindi nell'esame dei successivi capitoli.

Avverto intanto che l'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze in fine della sua relazione, e riguardante l'istituto dei giurati verrà in discussione al capitolo 19.

Prego il signor senatore segretario, Di San Giuseppe, di procedere alla lettura dei capitoli.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

2	Ministero - Personale straordinario	25,485 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	45,000 »
4	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	60,000 »
6	Indennità di tramutamento	100,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	170,000 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, non che indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria	25,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,700 »
10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,000 »
11	Spese di stampa	161,000 »

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei fare una raccomandazione all'onorevole guardasigilli. Discutendosi questo capitolo, colgo l'occasione, perchè non saprei su quale altro capitolo parlare delle leggi e decreti che si pubblicano nella *Gazzetta ufficiale*.

Questa è sotto la diretta direzione, per la pubblicazione delle leggi e decreti, del ministro guardasigilli. Da qualche mese, nella *Gazzetta ufficiale* non si pubblicano i regolamenti: si farà forse l'interesse della stamperia, ma non si fa certo quello del pubblico.

I regolamenti vanno di regola in esecuzione quindici giorni dopo la pubblicazione di essi nella *Gazzetta ufficiale*. Invece nella *Gazzetta ufficiale* si pubblica solo il decreto che approva il regolamento, e poi con un « nota bene » si avverte: « Il regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale », la quale poi è distribuita moltissimo tempo dopo.

Ciò non mi pare corretto, perchè così si rende difficilissima la pronta esecuzione delle disposizioni contenute nei regolamenti stessi.

Fino a pochi mesi fa, si è sempre adottato il sistema di pubblicare integralmente anche i

regolamenti nella *Gazzetta ufficiale*. Seguitiamo come per il passato; non vedo la ragione per cui non si debbano pubblicare anche nella *Gazzetta ufficiale* i regolamenti.

È una preghiera che io rivolgo all'on. guardasigilli, con la speranza che venga accolta.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia. Il desiderio espresso dal senatore Astengo parmi pienamente ragionevole.

Prenderò gli opportuni accordi col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, perchè la pubblicazione dei regolamenti, insieme a quella delle leggi, proceda con le norme costantemente adottate in simile materia.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ringrazio vivamente il signor ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti il capitolo 11 nella somma di L. 161,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

12.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	15,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	50,000 »
		1,462,059 16
Debito vitalizio.		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,010,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	160,000 »
		7,170,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
17	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,658,093 »
18	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	1,653,205 »
19	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,400,000 »

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. A proposito del capitolo 19 debbo fare una dichiarazione. La Commissione permanente di finanze, nella sua relazione, ha rilevato gli inconvenienti gravi che si manifestano a proposito del reclutamento dei giurati, che ha tanta influenza sul modo come procedono i giudizi delle Assise. È argomento importantissimo che si collega alle riforme dei giudizi per giurati di cui dovrà presto occuparsi la Commissione incaricata di proporre il nuovo codice di procedura penale. Dello studio di esso, e delle analoghe proposte, la Commissione ha incaricato l'onor. Tommaso Villa la cui esperienza e dottrina sono per tutti la più alta guarentigia. Ma io non posso, ciò nonpertanto esimersi dall'accogliere l'invito rivoltomi dalla Commissione permanente di finanze col suo ordine del giorno, che può, fino ad un certo punto, avere la sua attuazione indipendentemente dal lavoro della

detta Commissione, e costituire una opportuna preparazione alle invocate riforme.

È legittimo il voto che all'istituto dei giurati sia assicurato il concorso dei migliori cittadini, che oggi pur troppo rifuggono in buona parte dal rendere questo servizio alla giustizia.

Accogliendo pertanto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze mi riservo di concretare le relative proposte e di presentarle al Parlamento.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha creduto di fare a proposito dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. La Commissione permanente di finanze ha posto il dito sopra una delle piaghe più gravi del nostro organismo giudiziario.

Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle dichiarazioni fatte; ciò nondimeno non credo su-

perfluo, e me lo permetterà il Senato, di aggiungere alcune considerazioni in appoggio a quest'ordine del giorno.

Io credo che la questione dei giurati meriti tutta l'attenzione del Senato.

Nella mia giovinezza era entusiasta di questa istituzione, perchè mi sorrideva l'idea che tutti i cittadini potessero partecipare all'esercizio del potere giudiziario, e che giudice dei perturbatori della pubblica sicurezza fosse la pubblica coscienza.

La mia fede in questi concetti si mantenne inconcussa fintanto che rimasi nella regione degli studi astratti e del pubblico insegnamento; ma negli omai ventiquattr'anni nei quali ho l'onore di vestire la toga di magistrato, se questa fede non venne e non viene meno quanto al principio astratto, confesso che si è di molto modificata in ordine al modo con cui funziona nella sua applicazione pratica.

L'istituzione dei giurati in Italia, mi permetta il Senato questo confronto, si può, sotto un certo rispetto, paragonare a quella della guardia nazionale di buona memoria. (*ilarità*).

Sul principio sorrideva a tutti l'idea che il popolo fosse armato, che ciascuno potesse difendere la propria città, il focolare domestico, e coadiuvare sussidiariamente l'esercito in tempo di guerra, non foss'altro che con la custodia delle fortezze: e con giovanile entusiasmo si apprendevano in piazza d'armi gli esercizi militari, si montavano le guardie, si facevano le ronde, si accompagnavano i prigionieri austriaci restituiti a pace conclusa, si sopportavano ben quattordici ore di pioggia sulle spalle per accompagnare la salma di Carlo Alberto a Superga; e nei giorni solenni i pelotoni sfilavano marzialmente in parata davanti alla loggia reale.

A poco a poco questo sacro fuoco cominciò ad affievolirsi: il professionista, il commerciante, l'artigiano a malincuore lasciavano le loro occupazioni per passare di quando in quando ventiquattr'ore al corpo di guardia, e passeggiare due o tre ore innanzi ad un portone col facile al braccio: e si giunse a tale che, passando innanzi ai corpi di guardia, si vedevano sempre gli stessi militi che, bisognosi, per poche lire assumevano su di sé tutto il servizio.

Ne' miei quattordici anni di guardia nazionale non ho mai mancato ad un servizio coman-

dato; ma confesso che, sebbene fossi giunto al grado di tenente, non esitai a troncare la mia splendida carriera militare, non appena potei invocare a mio beneficio l'articolo 65 della legge che autorizzava i pubblici insegnanti ad astenersi dal servizio.

Ora, la medesima cosa, *mutatis mutandis*, è avvenuta della giuria in Italia. In sul principio sembrava a tutti una gran bella cosa poter partecipare, anche nell'ordine giudiziario, all'esercizio della vita pubblica; e vi si mesceva un segreto sentimento di gradita rivincita nel poter sedere come giudici in quei tribunali medesimi da cui più d'uno era stato condannato per le aspirazioni liberali, che erano considerate poc'anzi come un delitto e che vennero poi sanzionate come legittime e sante con la promulgazione dello Statuto. Ma non andò guari che le cose mutarono. Al primitivo fervore successe la stanchezza e l'indifferenza: e si venne a tale che oggidì chi può esimersi da questo servizio lo fa volentieri. Coloro che possono sfuggire alla iscrizione nella lista dei giurati ne sono lietissimi.

Quando si estraggono i quaranta giurati per le quindicine, io sono certo che l'estrazione si fa sempre lealmente; ma vorrei essere egualmente certo che sempre e dovunque il numero dei cartellini contenenti i nomi dei giurati corrisponda al numero dei giurati iscritti nelle liste.

Estratti i 40 giurati, comincia la ressa presso i difensori e presso il Pubblico Ministero, per essere esclusi dal giuri definitivo. Quando poi il giuri definitivo è composto, sopraggiungono le fedi, talvolta compiacenti, di malattia — le necessità di servizio fuori sede — e via discorrendo.

Ma fin qui non vi è poi ancora tanto male; il male è molto peggiore nei piccoli centri.

Appena estratti i 40 giurati, una folla di mestatori si aggira loro intorno per vedere se alcuno di essi abbia qualche lato vulnerabile, e per profittarne.

Se si tratta poi di processo in cui siano implicate persone facoltose, allora è un affollarsi di minacce, di promesse, di tentativi di corruzione.

Nelle provincie in cui fioriscono maggiormente le società criminose, la cosa va ancora più in là; ora sono le minacce, ora gl'insulti

ai giurati, fuori e perfino dentro la sala d'udienza, i brogli d'ogni maniera... , insomma un cercare ogni mezzo di fuorviare la giustizia. Ond'è che si trovano poi talvolta giurati deboli, i quali influiscono essi stessi sugli altri giurati. Ed io ho sotto i miei occhi l'esempio di un giurato che, venendo alla sede della Corte di Assise, prese alloggio presso il fratello dell'accusato.

Quindi non è a stupire che siano frequenti le domande di rimessione di un processo penale da una Corte d'assise ad un'altra; domande di rimessione le quali spesso hanno pur troppo un fondamento: domande di rimessione le quali talvolta sono immaginarie, quando l'accusato perde la speranza di potere in qualche modo influire sull'animo dei giurati che si mostrano imparziali.

Tutte le cause di rimessione passano per le mie mani: e quindi posso dire con tutta verità (e con dolore lo dico) che vi sono località in Italia dove non è più possibile che funzioni la giuria, ed in cui per conseguenza, nella massima parte dei casi, specialmente in processi di qualche importanza, gli accusati non possono essere giudicati dai loro giudici naturali.

Come vede il Senato, questa condizione di cose non è sostenibile: un pronto rimedio è necessario. Di fronte a questo stato di cose, dovremo noi dire che si deve abolire l'istituto della giuria come molti vorrebbero? Prima di rispondere a questa domanda, mi permetta il Senato di rintracciare la causa prima di questo stato di decadenza: causa, che non si riferisce soltanto alla giuria, ma che è comune a molte altre delle nostre istituzioni.

In Italia, mi compiaccio dirlo, vi è un grande amore di libertà; in Italia vi sono nobili slanci e generosi sacrifici.

La storia del nostro risorgimento nazionale è una prova splendida e certo non ingloriosa.

Noi abbiamo veduto che nei momenti essenziali del nostro risorgimento si sentiva vibrare alta la nota del vero spirito italiano: l'Italia viveva della vita sua propria, senza che influenze straniere determinassero la nostra politica; e malgrado le diffidenze di tutti i Governi d'Europa, l'Italia, forte del suo diritto e della sua virtù di sacrificio, prese il suo posto nel consesso delle nazioni.

Ma purtroppo l'Italia - credo, che sia non disdicevole, ma doveroso e salutare il riconoscerlo - ciò che manca in Italia, parlo in generale, è l'interesse reale per la vita pubblica; ciò che manca in Italia è la perseveranza in quella abnegazione continua, in quel sacrificio minuto di tutti i giorni, senza di cui non vi possono essere nè forti caratteri, nè libertà vera e durevole.

Tutti si esaltano per l'esercizio delle pubbliche funzioni finchè queste si considerano come un diritto e talvolta come una fonte di vantaggi.

Ma l'indolenza comincia non appena altri si accorge che esse sono un dovere ed un peso: peso e dovere che soltanto il vero amor di patria, l'amor di patria operoso, può rendere leggeri.

Io, lo confesso, non sono anglomane; ma riconosco che la forza dell'Inghilterra proviene dall'interesse che ciascuno ha colà per la vita pubblica; dall'essere le istituzioni di quel paese, più che scritte sulla carta, viventi negli animi e nelle consuetudini di ciascun cittadino.

Provate un po' a toccare un inglese in ciò che riguarda il suo diritto; e sentirete che avete da fare, non con un individuo soltanto, ma coll'intera costituzione della Gran Bretagna in esso incarnata e vivente.

È così che, dopo aver preso posto fra le nazioni, si diventa una nazione forte e potente.

Prepresso questo, rispondo alla domanda: Si dovranno abolire i giurati perchè funzionano male?

È facile il dire: Questa istituzione non funziona bene, facciamone un'altra.

Ne farete un'altra; ma finchè gli uomini sono come sono, anche quell'altra non funzionerà bene; e, sotto altra forma gl'inconvenienti saranno gli stessi.

La guarentigia della vera libertà e della giustizia non sta nelle leggi e nelle istituzioni; sta nella virtù, e nella solerzia di chi deve attuarle.

Anche nelle elezioni politiche vi sono brogli elettorali, raggiri, maneggi ed altri atti non certo lodevoli; vorrete per questo abolire la Camera elettiva? No, certamente; voi riformerete invece la legge elettorale. Così è dei giurati. Io so bene che moltissimi sono coloro i

quali vorrebbero vederli aboliti; e che molti non osano dirlo, ma sarebbero ben contenti se ciò si facesse. Qualora venisse un ministro che abolisse la giuria, io lo ammirerei; ma, francamente, non mi sentirei di votare la sua proposta. Perchè, malgrado tutti i difetti del suo funzionamento, la giuria si fonda su due principi: l'uno giuridico, l'altro politico, che sono veri e non si possono disconoscere.

Il principio giuridico sta in questo: che, a giudicare della colpevolezza in un fatto lesivo della pubblica sicurezza, il giudice più competente è la coscienza pubblica dei cittadini, purchè sia rappresentata da giurati probi, imparziali e sufficientemente capaci; che, mediante le ricuse fatte *hinc inde* dal Pubblico ministero e dall'accusato, i giudici si possono presumere accetti ad ambe le parti, ciò che è base del giudizio popolare; che, dovendo i giurati pronunziarsi sul fatto soltanto, sovr'esso si concentra tutta la loro attenzione, l'animo loro è libero da preoccupazioni d'ordine meramente legale; che infine, chiamati di rado e saltuariamente a tale ufficio, scevri delle tradizioni dell'abitudine, sentono più vivo il peso della loro responsabilità.

Il principio politico sta in questo: che in ogni paese retto a sistema rappresentativo, è conforme a tale sistema che, come negli ordini legislativo, ed amministrativo, così nell'ordine giudiziario, il paese abbia la sua rappresentanza. Il sistema della giuria, dal punto di vista politico, è inviscerato nelle nostre istituzioni fondamentali: e conviene andar cauti in questa materia.

La questione non sta dunque nell'abolire la giuria: essa sta nel trovare il modo che riescano giurati soltanto coloro i quali siano probi, imparziali, capaci. Questo è il problema.

Non mi dissimulo la grande difficoltà, e non escludo nemmeno l'impossibilità, di giungere a tanto: ma non per questo si dovrebbe mai saltare al rimedio estremo, senza aver prima fatto tutto il possibile per migliorare questo istituto.

Il Governo deve salvaguardare le istituzioni del paese; migliorate il funzionare delle istituzioni, ma conservatele.

Egli è perciò che, malgrado tutti gli inconvenienti testè sommariamente accennati, i quali sono gravi e deplorabilissimi, tuttavia non credo si possa, ora come ora, pensare, come

molti vorrebbero, ad abolire i giurati: ma sono ad un tempo convintissimo che una seria riforma di questo istituto è necessaria, indispensabile, urgentissima.

Ond'è che di tutto cuore appoggio l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanza, accettato dal Ministero, e vi dò molto volentieri favorevole il mio voto.

BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNI. Discorrendo delle Corti d'assise, l'egregio amico mio e collega senatore Canonico è entrato in un campo assai vasto fino al punto di parlare dell'abolizione o meno dei giurati: questione grossa e meritevole di largo e profondo esame.

Io mi restringerò in un campo pratico molto più ristretto, e farò qualche osservazione relativamente ai giudizi dei privati, nel modo con cui attualmente funzionano.

Anche io faccio voto perchè sieno migliorate le liste dei giurati, e credo che quantunque molto siasi già cercato di fare in proposito, rimanga però ancor molto da fare per ottenere che queste liste siano composte di giurati, per quanto è possibile, capaci, disinteressati, e volenterosi: tali da presentare quelle maggiore garanzie che sono desiderabili ad un buon disimpegno dell'altissimo ufficio che è demandato ai giudici del fatto nell'amministrazione della giustizia penale.

Ma, come dissi, io non voglio entrare in una questione troppo intricata e vasta: voglio limitarmi a parlare del modo come funzionano oggidi le Corti d'assise. Il Senato sa che le Corti d'assise sono convocate in molti punti dello Stato; ordinariamente nelle grandi città dove tengono la loro sede le Corti di appello ma altresì in molti centri minori; dove risiedono solamente i tribunali.

Una volta le Corti d'assise erano una parte vera delle Corti d'appello, e si trasferivano nei luoghi dove erano convocate le Corti d'assise. Esse erano composte da tre consiglieri di Corte d'appello e da un membro della Procura generale: erano una vera frazione della Corte di appello.

Con una prima legge a due dei tre consiglieri vennero surrogati due giudici di tribunale.

Le Corti di assise diventarono così un Corpo

acefalo e necessariamente meno importante e meno autorevole.

Si è transatto colle forme, si è risparmiato nella spesa, ma si sono pure scemate la imponenza e la dignità di quei Corpi non con vantaggio della giustizia.

Da parecchio tempo però si è andato più oltre: si è addirittura creduto di poter rinunciare nelle Corti di assise ad ogni parvenza di una rappresentanza delle Corti di appello. Oggi purtroppo, e dico purtroppo, perchè a me sembra che questo sia un sistema errato, oggi molte Corti di assise sono convocate nei centri minori, dove hanno sede i tribunali; ma non è più la vera Corte d'assise, come era stata stabilita dal nostro ordinamento giudiziario, che parte dalla sede della Corte d'appello e va a tenere le sue sedute nei centri minori.

Oggi è lo stesso tribunale del luogo che compone e rappresenta la Corte d'assise e ne disimpegna le funzioni.

Qualcuno potrà chiedere la ragione del come ciò sia avvenuto e ciò avvenga. Questo avviene per una ragione semplicissima; per fare cioè economia nelle spese di giustizia. Il Senato sa quanto me che al presidente della Corte d'assise ed al rappresentante della procura generale, che dovrebbero trasferirsi dalla sede della Corte d'appello alla sede minore, dove la Corte d'assise è destinata a funzionare, si corrisponde una meschina diaria di dieci lire al giorno. Ebbene, si è pensato di risparmiare queste dieci lire, ricorrendo allo spediente di fare in maniera che disimpegnino le funzioni delle Corti di assise il presidente e i procuratori del Re, che stanno presso i tribunali.

A prima vista può sembrare che non dovrebbero derivarne inconvenienti dall'essere la Corte d'assise tenuta piuttosto da un magistrato che dall'altro, che i giudizi possono e debbono procedere in modo uguale e che nessun detrimento abbia a risentirne la giustizia. Eppure in fatto, o signori senatori, non è così.

Prima di tutto, le Corti di assise devono essere circondate da un certo prestigio; la Corte di assise, a cui è domandata la trattazione dei più gravi giudizi in materia penale, quando si trasferisce nei luoghi nei quali è convocata, è bene che sia composta di uomini nuovi, di uomini che nel luogo non siano conosciuti; di uomini, i quali, per la loro posi-

zione e per il loro grado effettivo nella gerarchia giudiziaria siano considerati come dotati di autorità maggiore che non sia quella dei magistrati minori, che risiedono sempre sul luogo.

Tanto è vero, che quando furono istituite le Corti di assise, erano state altresì stabilite delle speciali solennità, con le quali il presidente, il procuratore generale e i componenti la Corte, i quali si recavano sul luogo dove si dovevano tenere le Corti di assise, fossero onorevolmente ricevuti.

Le autorità locali avevano l'obbligo di recarsi a ricevere il presidente ed il procuratore generale per attribuire prestigio al corpo che rappresentavano e per affermare pubblicamente che quei funzionari, per l'altissimo mandato che erano destinati a compiere, erano rivestiti di molta autorità, e che ad essi il Governo voleva appunto tributare speciali dimostrazioni di stima e di alta considerazione.

Non parliamo più di queste formalità; oramai sono da tempo passate in assoluta dissuetudine. È succeduto di esse come succede generalmente nel nostro paese e presso di noi che, diciamo francamente, allucinati dal lirismo di una democrazia tendenziosa e snervante, tardi nell'edificare, maestri nel distruggere, non sappiamo attribuire alcun valore a tutto che non sia puro e mero interesse materiale.

Sarà così: io rispetto tutte le opinioni; eppure a me pare che anche certe forme esterne abbiano un'importanza grandissima, pari a quella che altri, molto più preveggenti, sanno attribuire nelle chiese alle loro odierne e grandi solennità, con tutti quei lumi, con tutti quei drappi, con tutti quei paramenti, i quali esercitano una influenza enorme e potente nell'animo delle popolazioni.

Però senza dire di più di quelle formalità cadute in disuso, accennerò agli inconvenienti che derivano tutti i giorni dal sistema adottato di fare in maniera che i giudizi delle Corti di assise, invece che da magistrati delle Corti di appello, siano tenute da semplici giudici del tribunale.

Due sono le ragioni degli inconvenienti lamentati. Una è essenzialmente di apparenza e tutt'affatto accidentale, ma merita pure di andare rilevata. Il presidente del tribunale e il procuratore del Re in una piccola città sono

giornalmente a contatto con tutti, tutti li conoscono e tutti sanno che sono, l'uno il presidente del tribunale e l'altro il procuratore del Re; quindi, per quanto si faccia o si voglia fare, non si riuscirà mai a far credere che essi si siano d'un tratto trasformati in magistrati ai quali spetti una giurisdizione superiore: per quanto poi siano persone capaci e degne di ogni considerazione, fra essi, gli avvocati, i giurati e gli innumerevoli spettatori obbligati delle Corti di assise, vi ha una certa naturale e necessaria dimestichezza e familiarità, le quali tolgono e dissipano quell'arcana supposizione di maggiore autorità che conviene ammettere, per il loro prestigio, nelle Corti di assise.

Questo non avverrebbe se si trattasse di magistrati di Corte d'appello, i quali arrivano nuovi, i quali non sono conosciuti; e si sa bene che quando si parla di magistrati mai visti, mai conosciuti, il volgo crede che siano magistrati che hanno un valore maggiore ed un'autorità più alta e più ampia.

Invece è una scena strana ed anche un po' comica quella che si verifica ad ogni turno di Corti d'assise così composte. Quando l'usciera, a voce alta, come è di prammatica, annunzia che entra la Corte e si aprono i battenti, il buon pubblico vede puramente e semplicemente entrare nell'aula e sedere sugli scranni di essa gli stessi presidente, giudici e procuratore del Re che fanno parte del tribunale: e ciò non può a meno di suscitare e suscita un sentimento più che di meraviglia, di spiegabile illarità, che non contribuisce alla serietà dei giudizi di Corte d'assise, che per sé stessi dovrebbero commuovere ed imporre rispetto.

Questo è già un primo e non spregevole inconveniente.

Infatti, nella mente degli spettatori come volete far penetrare la credenza che quella lì è veramente la Corte di assise, dacché i componenti la Corte di assise che vanno a prender posto per procedere a quei gravi e più solenni giudizi, non sono nè più nè meno che membri del tribunale?

L'opinione spontanea e naturale è che la Corte d'assise non vi è e che al posto suo siede il Tribunale.

Ma questo sarebbe il meno; c'è una ragione molto più grave, ed è questa:

Difficilmente le Corti d'assise si convocano

nelle sedi dei tribunali minori, e cioè di minore importanza per quantità di affari e numero di giudici.

Ordinariamente le Corti di assise si convocano in un capoluogo di circondario, dove il tribunale ha una certa importanza, e sta bene; ma avviene pure che alcuna volta, richiedendolo il bisogno, si convochino le Corti d'assise anche nelle sedi dei tribunali più piccoli e vi tengano sedute consecutive, le quali possono durare dieci, quindici, venti giorni, ed anche un mese ed oltre.

Date queste eventualità, si può comprendere facilmente che tanto le cose del tribunale, come quelle della Corte d'assise, devono soffrirne pregiudizio, non potendo procedere regolarmente.

L'opera di un presidente di Corte di assise, come quella di chi è chiamato a sostenere innanzi ad essa l'accusa, è un'opera grave, difficile, faticosa, che richiede raccoglimento e studio, e non tollera distrazioni.

D'altra parte se il Tribunale nella sede del quale viene convocata la Corte d'assise è un tribunale importante, i vari servizi del medesimo richiedono la direzione giornaliera e continua e del presidente e del procuratore del Re, i quali ciascuno nella sua sfera di azione, hanno una giurisdizione personale e propria, la quale si esplica in una quantità di atti successivi, che non ammettono remora o discontinuità di criteri.

Ora ella è cosa manifesta che o i capi del Tribunale continuano ad attendere alle ordinarie faccende loro, ed è impossibile che essi attendano seriamente allo studio delle cause gravi e talora gravissime che sono fissate a discussione innanzi alla Corte di assise, pur tacendo delle minute ed innumerevoli disposizioni che essi devono dare onde preparare lo svolgimento dei giudizi che debbono avere luogo; od essi si vorranno occupare esclusivamente del servizio della Corte di assise e difetteranno necessariamente di direzione i servizi del Tribunale.

Per il presidente meno male; l'inconveniente è sempre grave, ma siccome i tribunali ordinariamente sono composti di 5 o 6 membri, può essere temperato dalla facilità maggiore in cui esso si trovi di farsi supplire e rappresentare o in tutto o in massima parte da un giudice.

Ciò però non si verifica egualmente nelle re-

gie Procure nelle quali il personale, con calcoli e criteri, a mio avviso, assolutamente sbagliati, si andò riducendo a minime proporzioni.

Vi sono infatti Procure regie chiamate talvolta a sostenere l'accusa innanzi alle Corti di assise, le quali non sono rappresentate che dal solo procuratore del Re titolare, o tutto al più da un sostituto, che può anche essere un semplice aggiunto giudiziario, affatto novizio nella trattazione delle cause e dei giudizi.

Solamente coloro che sono in detti uffizi possono conoscere i ritardi ed il danno che ne risentono gli affari, che pure avendo una stretta attinenza colla libertà personale e la tutela della sicurezza e dei beni dei cittadini, vorrebbero essere disbrigati colla celerità e sollecitudine maggiore.

Nella mia lunga carriera ebbi molte Corti d'assise, fino ad undici, che sedevano contemporaneamente, e in permanenza, ed ho potuto fare uno studio pratico sulle esigenze di simili giudizi, onde è che al Senato io espongo i risultati della esperienza. Anche a me, per un concetto di previdente parsimonia, pervenivano molti ufficiali e benevoli inviti perchè cercassi modo di fare maggiore economia sulle spese, risparmiando diarie e facendo che i procuratori del Re locali sostenessero l'accusa per la Procura generale.

Io però ho sempre cercato modo di esimermi da quelle officiose insistenze perchè mi era sempre parso che con minore convenienza e con maggiori pericoli per la giustizia quei gravi giudizi si potessero compiere dai tribunali.

Sta in fatto intanto, come già dissi, che oggi esso è un sistema che si va generalizzando, per cui io pregherei il ministro guardasigilli di voler portare la sua benevola attenzione su questo ramo di servizio, e sui provvedimenti che possa occorrere di adottare in una parte di amministrazione della giustizia penale tanto rilevante e delicata.

Il guardasigilli vedrà che forse nell'interesse della giustizia bisogna fare in maniera che ognuno eserciti l'ufficio suo e che il Governo non cerchi di fare questi risparmi perchè sono risparmi che tornano di gravissimo danno alla pubblica cosa.

A conforto delle affermazioni mie io potrei citare dei fatti: se l'onorevole guardasigilli si compiacesse di fare assumere in proposito le

opportune informazioni e procedere ad indagini di confronto, io penso che egli non potrebbe a meno di acquistare la convinzione che i risultati dei giudizi penali avanti alle Corti di assise sono molto differenti a seconda della forma e del modo con cui essi sono compiuti.

È inutile volerlo negare. Ai giudizi di assise occorrono attitudini speciali: quest'attitudine non si acquista che col tempo, e con una lunga esperienza, ed è un errore il credere che tutti sappiano essere buoni presidenti di Corti di assise e tutti agevolmente sostenere con efficacia l'accusa innanzi ai giurati.

Cosa certa invece è che, sebbene essa pur tuttavia in molti casi non giovi, la solennità di consimili giudizi non è mai inopportuna e soverchia, e che ogni maggiore difetto di essa è e sarà senza dubbio una delle condizioni che si opporranno al buon esito dei medesimi. Onorevole ministro guardasigilli: i reati che vanno giudicati dalle Corti di assise sono gravissimi, ed essi hanno un'attinenza diretta, e profonda col benessere delle popolazioni, colla tutela della vita e delle sostanze dei cittadini, e nulla che si faccia, sarà mai di troppo per mantenere alto nell'animo dei cittadini il concetto della serietà, del prestigio e dell'autorità delle Corti di assise.

Io mi sono permesso di fare queste poche osservazioni e vorrei sperare che il ministro guardasigilli volesse portare su questa importante questione la sua attenzione.

TAJANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze e il suo relatore non avrebbero mai sospettato che in occasione di un innocente ordine del giorno col quale si raccomandava all'onor. guardasigilli di porre un rimedio ad un inconveniente gravissimo del quale parlerò, si riuscisse invece a mettere in campo la grossa questione suscitata dall'onor. Canonico, cioè se l'istituzione dei giurati dovesse essere abolita o conservata.

Onor. Canonico, ma non poteva mai essere nell'intendimento della Commissione permanente di finanze di sollevare per incidente una tale questione.

La Commissione di finanze ha messo da parte la questione radicale e ha detto solo: Riparate a questo inconveniente altrimenti l'isti-

tuzione dei giurati non sarà uccisa dalla legge, ma dall'anemia. È questo il concetto dell'ordine del giorno della Commissione. E a tale proposito il Senato mi permetta di ricordare che sono già 120 anni, nel 1774, in quel primo periodo, che fu periodo illuminato del governo dei Borboni di Napoli, questo emise la famosa prammatica, che oggi si chiamerebbe decreto-legge, colla quale disse ai magistrati: voi nei giudizi così penali che civili vi convincerete secondo che la vostra coscienza vi detta, ma io vi fo obbligo di motivare le vostre sentenze. Decidete come volete, ma ditene le ragioni.

Ora a parer mio, la base precipua su cui si fonda la libertà politica è questa: cioè che chiunque è investito di un pubblico potere, ne resti responsabile; se questa responsabilità manca, manca del pari la libertà. E la motivazione è l'inanellamento tra l'esercizio del potere e la persona responsabile che lo esercita.

Questa prammatica sollevò grande rumore, perchè in tutta Europa fino allora tutte le sentenze non erano motivate, e parve, come era di fatto, una grande riforma liberale, e ricordo che meritò il commento di Gaetano Filangieri. Sono passati centoventi anni ed abbiamo il mondo alla rovescia. Nei tempi meno civili si proclamava l'obbligo per i giudici di dire le ragioni del proprio convincimento, e nei tempi più civili si chiamano dodici ignoti, i quali con una semplice sillaba, e senza dirne le ragioni, emettono verdetti della più grande importanza.

Dico questo non per venire alla conseguenza dell'abolizione dei giurati, la proposta sarebbe assai prematura, ma per venire alla conclusione, che se a dodici ignoti si dà il potere di disporre con una semplice sillaba della libertà dei cittadini, non resta che una sola garanzia: E quale? la rettitudine, l'intelligenza, la indipendenza di queste dodici persone, che la sorte dell'urna eleva a giudici per un giorno solo.

Ora se tutti coloro che potrebbero esercitare quest'ufficio colla maggior garanzia possibile per la giustizia vi si rifiutano, allora onor. Canonico, o si trova un rimedio perchè il paese accetti questa istituzione, o l'istituzione morrà di per sé.

Ecco quale è la ragione per la quale la Commissione permanente di finanze ha pregato l'onorevole guardasigilli ed il Senato ad accettare un ordine del giorno col quale si dice:

badate, fate in modo che all'esercizio di questo grande servizio concorrano i migliori, perchè oggi, come ha dimostrato il senatore Canonico, sono tante le arti per liberarsi da questo servizio, che si considera onerosissimo, in modo che i migliori siedono assai spesso in minoranza sul banco dei giurati, tanto che un alto magistrato di molto spirito poté dire un giorno: Oh la bella istituzione che è quella dei giurati, per la quale la scienza accusa, la scienza difende e l'ignoranza decide! È urgente adunque che rimedi legislativi, ove se ne potranno escogitare, costringano i commercianti, i proprietari, i professionisti, gli industriali, ad abbandonare i propri affari per un certo periodo di tempo affine di concorrere all'amministrazione della giustizia penale.

Se si troverà il rimedio, io batterò le mani; ma lo credo difficile, perchè gli Italiani sono fatti così: gravateli d'imposte, mormoreranno, ma pagheranno; ma andate a dir loro di esercitare un pubblico ufficio, quando questo pubblico ufficio non serve a solleticare la propria ambizione, come gli uffici elettivi, scuotono le spalle dicendo: questa è una funzione di Governo, noi paghiamo le imposte, e il Governo faccia il Governo, e lasci noi liberi per occuparci dei nostri affari.

È questo il ragionamento fatale, che fanno tutti. Onde, lo ripeto di nuovo, o si trovino mezzi per vincere tale resistenza, che ha la sua base nella natura umana in genere, e in quella speciale degli Italiani, o, l'istituzione dei giurati perirà.

Il senatore Borgnini, alto magistrato, pieno di buon senso, di esperienza e di dottrina, ha detto cose l'una più vera dell'altra. È stata specialmente fatale pel prestigio delle Corti di assisie la quasi fusione, per le funzioni delle assisie, tra le Corti d'appello e i tribunali di prima istanza, di modo che non si comprende più chi è il giudice che procede. So bene che tutto questo è avvenuto sotto la pressione delle necessità finanziarie, ma bisogna trovare il giusto mezzo fra i due estremi.

Ciò detto, per debito di cortesia verso gli oratori che mi hanno preceduto, non fo che insistere sul vero senso dell'ordine del giorno, già accettato dall'onorevole guardasigilli.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Veggo che, malgrado il mio desiderio, non sono riuscito a spiegarmi chiaramente; poichè il senatore Tajani mi ha quasi creduto suo avversario, dicendo che io ho suscitato la questione della abolizione dei giurati.

Questo non è stato il mio pensiero, nè tali credo sieno state le mie parole. Io invece ho appoggiato con tutto il cuore l'ordine del giorno della Commissione permanente di finanza.

Ma, dovendo esaminare la questione dei giurati, non poteva tacere di un'opinione molto diffusa, secondo la quale si dovrebbe abolire l'istituto dei giurati. Io l'ho citata appunto per combatterla e per dimostrare che se questo istituto non funziona bene, ciò non è un motivo per abolirlo, ma è un motivo per riformarlo; avendo anzi dimostrato il doppio principio giuridico e politico su cui si fonda l'istituzione della giuria, e che fa palese la necessità di mantenerla. E sono lieto di constatare che, invece di essere in ciò avversario del senatore Tajani, sono il più cordiale e fervente suo allievo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo aggiungere ancora una parola in risposta all'onor. Borgnini. Egli ha accennato ad inconvenienti gravi, ai quali occorre provvedere.

Riconosco anch'io che il sistema al quale l'onorevole senatore Borgnini ha accennato, e che da qualche tempo è adottato con frequenza, non giova al prestigio dell'amministrazione della giustizia penale.

Purtroppo in Italia avviene che si adottano talvolta dei temperamenti provvisori per urgenti necessità alle quali occorre provvedere, e poi questi temperamenti...

TAJANI (*interrompendo*). E restano poi definitivi...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia* ...restano definitivi. D'onde la nota frase tante volte ripetuta che in Italia fatalmente nulla è più definitivo del provvisorio.

Il sistema di attribuire il servizio delle Assise ai magistrati costituenti il tribunale fu un espediente, che doveva come tale essere limitato ai casi urgenti nei quali era stato adottato;

ed è stato un errore l'averlo tramutato in alcune parti d'Italia in una norma costante, producendo i danni d'ordine morale e materiale che l'onor. Borgnini, colla sua autorità, ha segnalato al Senato ed al Governo.

Ciò è avvenuto un po' per le abitudini italiane, un po' per ragioni di economia. Questa delle economie è purtroppo spesso una delle ragioni per le quali si rendono possibili metodi e sistemi, che sono dannosi ai pubblici interessi.

Dichiaro pertanto all'onorevole senatore Borgnini che, per quanto mi può essere consentito dalle condizioni del bilancio, farò ogni opera per correggere l'inconveniente da lui rilevato, essendo nell'animo di tutti il convincimento che conviene mantenere ai giudizi innanzi alle Corti di Assise il prestigio di cui hanno bisogno per gli alti fini della giustizia.

Debbo poi aggiungere alcune considerazioni sul tema al quale accennò l'onorevole senatore Canonico ed espresse alcune osservazioni l'onorevole relatore. Esso va oltre i confini dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanza, sollevando innanzi al Senato la grossa questione non della riforma, ma della conservazione o no della giuria nella giustizia penale.

La questione è così importante da dover essere riservata per un esame maturo, in sede più opportuna che non sia la discussione di questo bilancio.

Gli inconvenienti che sono stati segnalati sono certamente assai gravi, e la esperienza ne aggiunge quotidianamente degli altri; i rappresentanti del Pubblico Ministero presso le Corti del Regno, gli uomini di scienza e di governo se ne preoccupano. Ma ciò non basta per cancellare dalle nostre leggi un istituto sorto colle nuove libertà, e che ha reso importanti servigi alla giustizia.

Occorre però seriamente intendere allo studio dei mali che da ogni parte sono segnalati, per correggere e migliorare l'istituto, regolarne il funzionamento in modo soddisfacente, impedire vigorosamente che certi metodi finiscano, se diffusi e non contrastati a chi può e deve provvedere, col comprometterlo definitivamente.

Per ora teniamoci nei confini segnati dalla proposta della Commissione permanente di finanza, che il governo accoglie tanto più volon-

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

tieri, avendo già iniziato gli studi per opera della Commissione che prepara il nuovo codice di procedura penale.

Se poi le riforme che invociamo, e che speriamo di poter attuare, non risolveranno il problema, e non riusciranno nè utili nè efficaci, il senno del Parlamento saprà trovare la via più opportuna nell'interesse del paese. (*Bene*).

BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNI. Io ho domandato la parola unicamente per rendere vive grazie all'onor. guardasigilli della bontà che ebbe nel farmi la dichiarazione che esaminerà le cose, e quando vedrà che sia possibile di far cessare o diminuire gli inconvenienti ai quali ho fatto cenno, lo farà di tutto cuore.

Creda l'onor. guardasigilli che farà opera buona, che farà opera santa per la giustizia, perchè se si va avanti con questo sistema, la

giustizia, che soffre già tante disfatte, almeno sarà rassicurata che non avrà a subirne delle altre maggiori se prevarrà il sistema indicato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dalla Commissione ed accettato dal Ministro e dagli oratori che hanno preso parte alla discussione, suona così:

« Il Senato convinto dell'urgenza di provvedere con efficaci riforme legislative alla istituzione dei giurati, assicurandole specialmente il concorso dei migliori cittadini, confida che ciò sarà argomento di sollecito studio e conseguenti proposte del Ministero ».

Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il cap. 19 nella somma di lire 5,400,000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

20	Pigioni (Spese fisse)	111,844 78
21	Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
22	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari	20,000 »
23	Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Spesa d'ordine)	20,000 »
		31,878,142 78

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

24	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	22,488 »
25	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
26	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	2,000 »
		24,920 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

27	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	142,246 18
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,462,059 16
Debito vitalizio	7,170,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	31,878,142 78
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	40,510,201 94

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	24,920 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	24,920 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	40,535,121 94

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	142,246 18
---	-------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	40,535,121 94
Categoria IV. — Partite di giro	142,246 18
TOTALE generale	40,677,368 12

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione della tabella B:

Stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	210,000 »
2	Consolidato 3 per cento	500 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti	11,122,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	600 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,500 »
		11,465,600 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	260,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	6,380,000 »
		6,640,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,500,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	750,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,270,000 »

TITOLO II.	
Entrata straordinaria	
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Esazione di capitali.	
12	Esazione e ricupero di capitali 1,600,000 »
RIASSUNTO	
TITOLO I.	
Entrata ordinaria.	
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi 11,465,600 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli <i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali 6,640,000 »
	Proventi diversi 2,270,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria 20,375,600 »
TITOLO II.	
Entrata straordinaria	
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Esazione di capitali 1,600,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria 1,600,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) 21,975,600 »

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto.

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Personale (Spese fisse)	470,000 »
2	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	475,000 »
4	Spese pel servizio esterno	120,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
8	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
9	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	40,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
11	Spese d'ufficio	15,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		1,516,715 »

Spese di liti e contrattuali.		
14	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	290,000 »
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		323,000 »
Contribuzioni e tasse.		
16	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	310,000 »
17	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	455,000 »
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
20	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		1,121,000 »
Spese patrimoniali.		
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	90,000 »
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,060,000 »
24	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
27	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,530,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	4,610,000 »

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io non intendo di entrare in un argomento grave - quello dell'azione governativa in ordine alla politica ecclesiastica in generale, ed in ispecie in ordine alla istruzione ed alla educazione impartita nelle case religiose da associazioni, per non dire corporazioni, monastiche. Soltanto vorrei domandare all'onorevole ministro se egli abbia la certezza, che le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti intorno agli assegni ed alle pensioni monastiche ed intorno l'uso dei locali provvisoriamente concessi alle monache, che avevano fatto professione di voti solenni nello Stato prima del 1864, siano dovunque regolarmente e costantemente osservati. È sorto il dubbio che non sempre e dappertutto si sorvegli colla dovuta diligenza per constatare i casi che importano cessazione degli assegni e delle pensioni a certi determinati individui la cui identità non è forse convenientemente stabilita, e cessazione della vita comune in quelle case, che vanno ridotte a meno di sei quelle monache stesse, questa identità è il punto essenziale, che ivi abitavano nel 1866, o che posteriormente vi furono concentrate dal Governo. Si dubita che non sempre né dovunque si esiga la osservanza delle norme di contabilità nei pagamenti agli individui e si facciano opportune verifiche locali non preavvisate.

In questo capitolo le pensioni monastiche e gli assegni vitalizi, sono confusi in una unica cifra con un altro fondo destinato ai missionari all'estero, argomento questo che deve esser trattato con criteri tutt'affatto diversi da quelli riguardanti le corporazioni o associazioni monastiche in Italia. Laonde sarebbe bene scindere in due capitoli questo stanziamento cumulativo, così sarebbe più facile controllare quanti re-

stino ancora in vita dei pensionati del 1866 in quelle case che furono provvisoriamente lasciate per abitazione alle sole monache che avevano fatto regolare professione di voti solenni perpetui prima del 1864. Pare che, almeno in alcuni paesi d'Italia continuino ad asservi accolte persone nuove e diverse da quelle che sole potevano abitarle, accolte ora come educande, ora come monache nuove, perchè è certo che in Italia continuano le monacazioni e a ciò si prestano parroci e vescovi. È proprio vero che ciò non possa essere proibito per deduzione diretta dalla legge che dichiarò non più riconosciuti gli ordini, le corporazioni, le congregazioni religiose, i conservatori, i ritiri, che importino vita comune e abbiano carattere ecclesiastico? Non può ciò almeno essere ostacolato mediante l'azione amministrativa della revoca degli *exequatur* a chi coopera ed anzi istiga alle nuove monacazioni?

Bisogna quanto meno conoscere lo stato vero attuale delle cose, perchè è politicamente improvvido lasciar fare e lasciar passare.

Io credo che sarebbe opportuno far qualche cosa di analogo a quanto fu fatto nel 1876, quando, temendo gli abusi analoghi a quelli accennati e meno gravi di questi, fu inviata la circolare ministeriale 10 ottobre 1876 che domandava specifiche indicazioni sulle religiose riunite, sia in rapporto a coloro che appartenevano alle disciolte corporazioni, sia rapporto a coloro che sotto forma di libere associazioni si sono riunite posteriormente alla legge di abolizione nelle stesse o in altre case, ritiri o conventi.

Io non ho bisogno di ricordare all'onorevole ministro i vari quesiti contenuti in quella circolare ministeriale del 1876 circa le monacazioni e le comunità religiose abusive. Quelle domande varie miravano a constatare se le condizioni presentate dallo stato di cose, che

allora pareva grave e che divenne oggi a mio giudizio gravissimo, sia in sè e per sè, sia tenuto conto di tanti altri fatti estranei a questo capitolo di bilancio e di cui non posso parlare, ma aventi lo stesso significato anticivile ed antilaicale, non potessero legittimare dei provvedimenti legislativi necessari per impedire quelle azioni e quei fatti, ripugnanti allo spirito del nostro diritto pubblico, che forse allo stato della nostra legislazione non possono essere vietati o impediti.

Non è questo il momento di entrare in una discussione che riguarda uno dei più gravi problemi della nostra vita civile. Mi riservo di ritornarci in altro momento più opportuno. Ora mi limito a domandare all'onorevole ministro, se per le pensioni monastiche e gli assegni vitalizi, e per il concentramento nelle case religiose delle monache superstiti e per l'assegnazione delle altre case che devono essere libere, si proceda con la dovuta regolarità, severità ed oculatezza in tutti i paesi del Regno, senza quella fiducia eccessiva in chi pone ogni interesse ed ogni studio a tacere il vero alla pubblica amministrazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. senatore Pellegrini ha cominciato col fare una raccomandazione di forma sul capitolo del bilancio; ed a me pare la sua osservazione possa essere accolta, dividendo il capitolo nelle due parti che oggi appariscono riunite in una, cioè pensioni monastiche ed assegni vitalizi da una parte, fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero dall'altra. Così potrà indicarsi la spesa occorrente per l'uno e per l'altro servizio.

Quanto all'altra questione alla quale egli ha accennato, debbo dirgli, chè; secondo me, il servizio delle pensioni monastiche procede in modo regolare in conformità di quanto la legge prescrive.

Per le monacazioni è notorio che si è cercato e si cerca di contravvenire con forme diverse alla legge. Ma è bene sia anche noto che il Governo non manca e non mancherà di vigilare attentamente.

La legge deve essere osservata completa-

mente; e impedito tutto ciò che può essere diretto ad annullarne gli effetti.

Su questo argomento il Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione dei rappresentanti del Pubblico Ministero nelle provincie; e, occorrendo, queste istruzioni saranno ripetute affinchè la vigilanza non sia diminuita.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onor. ministro di avere accolto il mio desiderio, quanto alla forma più regolare da darsi alla duplice impostazione di questo capitolo. Confido poi pienamente che egli, tenendo conto delle gravi ragioni dall'una parte finanziarie che riguardano anche l'interesse economico delle provincie e dei comuni, e politiche dall'altra alle quali ho alluso, seguirà costantemente quella linea di condotta, nella politica ecclesiastica qui accennata da lui nel rispondermi, e nell'altro ramo del Parlamento più diffusamente spiegata.

Mi permetto di aggiungere, che forse potrà cooperare allo scopo propostosi dalla legge e dai regolamenti sull'abolizione delle corporazioni religiose, il dar modo ai pretori ed ai comuni più praticamente efficace di adempiere le prescrizioni stabilite dal regolamento, per l'attuazione della legge di soppressione, sull'obbligo di notificare a tempo debito la morte delle persone che godevano assegni o pensioni, e di quelle alle quali fu concesso provvisoriamente di abitare in una determinata casa religiosa colpita dalla legge di soppressione. Bisogna che ogni opportuna informazione sia data ai pretori, ai comuni e fors'anche agli uffici delle successioni, perchè sappiano e possano controllare il numero e la identità personale delle ex-monache. Altrimenti è difficile, per non dire impossibile, alle amministrazioni locali ed ai funzionari governativi il notificare le morti, proceder per falso o per omessa denuncia.

Il fatto poi delle nuove monacazioni in certi luoghi, non più raro nè occulto, è diventato tale che deve preoccupare il Governo non solo nei riguardi generali dello Stato, ma anche in quelli delle famiglie.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro all'onor. senatore Pellegrini, che provvederò onde, coi mezzi da lui indicati, o con altri, sia assicurata la conoscenza delle persone dei pensionati.

Quanto alle monacazioni abusive, l'onorevole senatore comprende che non hanno e non possono avere alcun valore, per gli effetti della

legge, nè creare ostacolo di sorta alla esecuzione di essa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti questo capitolo 29 nella somma di L. 4,610,000.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e capellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	1,312,600 »
----	---	-------------

TAJANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI, *relatore*. Ciò che io devo dire non riguarda veramente questo capitolo; è un chiarimento che debbo domandare al ministro del tesoro, il quale pare abbia premura di assentarsi.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. No, no!

TAJANI, *relatore*. Prego l'onor. guardasigilli e l'onor. ministro del tesoro a darmi uno schiarimento su questo punto. Lo Stato, già da qualche anno, ha cominciato a liquidare, incassando 4 milioni all'anno, quella parte che gli spetta sui residui attivi della liquidazione degli enti ecclesiastici, aboliti.

L'ultimo anno nel quale il fondo per il culto doveva pagare questi 4 milioni di anticipazione, è l'anno corrente. Di talchè il bilancio del fondo per il culto porta, in un suo capitolo, nella parte « spese », questi 4 milioni da pagarsi al tesoro.

La passata amministrazione intanto aveva presentato un progetto di legge definitivo, per la liquidazione finale della totalità delle spettanze dello Stato.

E con questo progetto definitivo si cominciava anche ad assegnare ai comuni della Sardegna e del continente, il quarto, con un milione all'anno; e lo Stato liquidava definitivamente la sua parte in una somma determinata, mi pare, in 38 milioni, o più.

Caduto il progetto per la chiusura della sessione, fu ripresentato, ma soltanto per quanto riguarda l'aumento delle congrue, e il quarto ai comuni.

In quanto riguarda la liquidazione da parte

dello Stato, nel nuovo progetto non si fa parola.

Però con un altro disegno di legge presentato dall'attuale ministro del tesoro, onor. Vacchelli, che porta il titolo: « Provvedimenti di finanza e di tesoro », si propone che il fondo per il culto debba pagare per l'esercizio corrente, invece di 4, 8 milioni.

Ora io sono rimasto perplesso, non sapendo come nell'esercizio corrente, a bilancio già compilato, e più che per metà consumato, si possano ripetere questi 4 milioni di più; sarebbe sconvolgere il bilancio medesimo; quindi io nella mia relazione ho già accennato a ciò, pregando il ministro del tesoro, o a ripigliare il progetto della liquidazione definitiva per i tre quarti che spettano allo Stato, ovvero rimandare questi nuovi 4 milioni nell'esercizio venturo, non in quello attuale.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole relatore a voler considerare che la quota di compartecipazione dello Stato nel patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, è una quota di patrimonio, non una quota di rendita, quindi gli acconti che si ricevono sono acconti patrimoniali.

Fortunatamente il bilancio del culto potrà provvedere al pagamento di questi acconti fra alcuni anni, cogli avanzi di rendita che sarebbero andati in acconto del patrimonio, ma ciò non toglie che il carattere vero e proprio di queste anticipazioni sia sempre un acconto della quota di patrimonio che appartiene allo Stato.

Nella precedente Sessione si sono studiati due

progetti di legge che avevano attinenza a questi due obbiettivi, e cioè: una liquidazione della quota dello Stato in 48 milioni; altra liquidazione in 38 milioni; e si proponeva che questi 38 milioni fossero già al 1° ottobre dello scorso anno versati nelle casse dello Stato.

Attualmente le proposte che ha fatte il Ministero davanti alla Camera, sono per una parte quelle di mantenere i provvedimenti già presi nella precedente sessione, per devolvere ai comuni la loro quota, giacchè le disposizioni relative sono comprese nella legge delle congrue.

Dall'altra parte poichè per le necessità dell'erario, come si era dal precedente Ministero proposto, si sono versati 38 milioni nelle casse dello Stato fino dal 1° ottobre dello scorso anno, questo Ministero ha riservato di far versare un ulteriore acconto del patrimonio che appartiene allo Stato fino ad altri quattro milioni, per questo esercizio.

Certo però tutte queste somme per assegni ulteriori sarebbero al di sotto dei 38 milioni, che rappresentavano la minima liquidazione proposta precedentemente.

Quindi le proposte che ha presentato l'attuale Ministero al Parlamento, non turbano menomamente lo svolgimento della legge sulle congrue che è pure davanti alla Camera.

Resta sempre la convenienza di liquidare in modo definitivo questa quota di compartecipazione dello Stato nel patrimonio delle sopresse corporazioni religiose, affinchè il fondo per il culto abbia un patrimonio a sè, ben determinato e preciso, in relazione al quale possa provvedere a quegli alti fini ai quali pure il fondo per il culto è chiamato dalle leggi.

Per addivenire a queste liquidazioni e presentare definitive proposte al Parlamento, sono in corso gli studi di una Commissione nominata da me e dal mio collega il guardasigilli e spero, fra breve tempo di poter far conoscere al Parlamento il risultato di questi studi.

TAJANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAJANI, *relatore*. Io ringrazio l'onor. ministro del tesoro per le spiegazioni che mi ha dato, ma non sento intieramente spianate le fatte obiezioni, che chiamerei di natura contabili. Il sopravanzo attivo del fondo per il culto, secondo il bilancio corrente è di 3,320,365 lire.

Su questo avanzo deve gravare il primo pagamento del quarto ai comuni e l'aumento di congrua ai parroci sino a 900 lire, e se ne vanno così due milioni; onde l'avanzo si ridurrebbe ad 1,320,000 lire.

Ora bisogna distinguere se i quattro milioni di più il ministro del tesoro li chiede allo avanzo dell'esercizio presente, non lo può, perchè non trova disponibile che un solo milione.

Ma non sarebbe meglio, una volta che deve ricorrersi ad una diminuzione patrimoniale, anzichè confondere ed intralciare le contabilità, riprendere il progetto, già accennato, e concludere la liquidazione definitiva di tutte le spettanze dello Stato?

Ecco il solo punto sul quale domando schiarimenti.

PRESIDENTE. Devo osservare che in questo bilancio si parla di quattro milioni, e non possiamo occuparci di quello avvenire.

TAJANI, *relatore*. Ma è stato presentato un progetto di legge nel quale è detto che il fondo per il culto pagherà otto milioni invece di quattro nell'esercizio corrente.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. La legge del bilancio non può essere modificata che per mezzo di altra legge, ed è appunto quella che ho presentato al Parlamento.

Certo se quella legge dovesse avere attuazione, la prelevazione dovrebbe andare sul patrimonio, e ciò è evidente, ma ritengo che praticamente non ve ne sarà bisogno, perchè già nei conti che ho presentato alla Camera, non domandava che quattro milioni per assicurare il pareggio del bilancio, pareggio indipendente da quei superi che si hanno sempre, come dichiarai nella esposizione finanziaria, anche nei più cattivi esercizi. Questi superi o meglio avanzi di stanziamenti che passano in economie, hanno raggiunto la somma degli otto milioni.

In quel progetto di legge che ho presentato alla Camera vi è un articolo speciale che dice che non si ricorrerà a queste anticipazioni del fondo per il culto, quando i risultati del consuntivo dimostrino che non ve ne è bisogno.

Ho fiducia che non solo non vi sarà bisogno

per il 1898-99 di prelevare questi altri quattro milioni, ma anzi, se sarà approvata quella mia proposta di legge, non vi si ricorrerà nemmeno per i primi quattro milioni, che sono già iscritti nel bilancio, e se dovremo ricorrerci non lo faremo che in parte.

Spero che queste ulteriori spiegazioni abbiano soddisfatto il relatore senatore Tajani.

TAJANI, *relatore*. Ringrazio il ministro del tesoro degli schiarimenti dati e me ne dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti il cap. 29 nella somma di L. 4,610,000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, devo dare comunicazione di una domanda

di interpellanza presentata dal senatore Paternò, il quale chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione sui disordini ieri avvenuti nell'università di Palermo.

Essendo presente il signor ministro della pubblica istruzione, lo prego dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono obiezioni, l'interpellanza sarà svolta oggi stesso, dopo esaurita la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dello stato di previsione della spesa del fondo per il culto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.

31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	60,000 »

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. In questo capitolo è citata la legge 14 luglio 1887, cioè quella delle decime.

Mi permetto di domandare al signor ministro di grazia e giustizia se intende di ripresentare il progetto di legge che ora già in stato di relazione prima della chiusura della sessione, per modificazioni della predetta legge sulle decime.

È urgente provvedere, tanto più che, in attesa della legge modificatrice, si moltiplicarono le leggi di proroga.

Anche nella discussione avvenuta in Senato intorno all'ultima domanda di proroga furono fatte calde raccomandazioni al guardasigilli di allora, perchè le proroghe dovessero

cessare, e si provvedesse finalmente alla modificazione della legge:

Questo capitolo in discussione darebbe occasione ad un'altra questione rapporto al numero delle sedi vescovili di lunga mano eccessivo in Italia. La riduzione darebbe modo di provvedere più convenientemente e più equamente alle provviste dei diocesani e di liberare l'amministrazione dalla necessità di qualsiasi concorso per assicurare il minimo delle lire 6000 annue.

Noi non possiamo pensare a regolare la cosa ecclesiasticamente, e nessuno è più alieno di me dalla idea di concordati, ma da noi dipende esclusivamente la materia delle temporalità, e con norme a queste relative si dovrebbe raggiungere l'intento.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

Ma siccome questa questione potrebbe portarci troppo in lungo e la discussione di essa potrebbe anche collegarsi con quell'art. 18 della legge sulle guarentigie, legge male consigliata da un riguardo politico che, senza ottenere l'intento, vincolò il potere civile, nel quale art. 18 di cui ha parlato la relazione della Commissione permanente di finanze, si fa riserva di una legge l'opportunità della quale va assai ponderata, io credo più che conveniente, in questo quarto d'ora, rimandare ad altro momento l'esame della questione sul numero delle mense vescovili.

Ora perciò mi limito alla già esposta domanda: quali intenzioni abbia l'onor. guardasigilli rapporto alle urgenti e necessarie modificazioni richieste dalla legge sulle decime.

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO. Io pure attendo una risposta dall'onorevole ministro della giustizia quanto alla domanda concreta fatta dal senatore Pellegrini, quali sono gli intendimenti del Governo quanto ad ulteriori proroghe alla legge sulle decime.

Io soltanto faccio preghiera al guardasigilli che quando presenti un qualsiasi provvedimento, vegga di avere attinte informazioni e darne quindi al Senato o alla Camera dei deputati, in quale stato veramente si trovino le pertrattazioni sulle decime.

Per quello che posso averne cognizione diretta, sono inclinato a pensare che forse una gran parte abbiano già formato oggetto o di sentenze o di transazioni. Se ciò fosse (il che non posso affermare), ciò dovrebbe necessariamente influire quanto al formarsi il giudizio sulla necessità o no d'una legge.

È sempre grave una legge interpretativa dopo tanti anni che la legge ha avuto applicazione.

Troppo importa non porre quelli che sono stati ostili alla esecuzione della legge o almeno lenti, in condizione migliore di quelli che vi hanno ottemperato.

O mediante le Procure generali e gli Economi generali, o insomma mediante i mezzi di informazione, che il Governo ha a sua disposizione, il Governo faccia conoscere al Parlamento quante sieno ancora provincia per provincia le pertrattazioni che, o in via

giudiziaria o amichevole, non sieno già risolte.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Alle interrogazioni degli onorevoli senatori Pellegrini e Lampertico risponderò che il disegno di legge sulle decime, che era stato presentato nell'altro ramo del Parlamento, e sul quale la Commissione parlamentare riferì alla Camera, sarà ripresentato e ripreso allo stato di relazione.

Accogliendo in massima quel disegno di legge io mi riservo di presentare alcuni emendamenti, e ho preferito questo sistema allo scopo di non ritardare la discussione della legge, ciò che sarebbe certamente avvenuto con un nuovo progetto che avrebbe dovuto seguire tutta la procedura parlamentare, e dar luogo ad una nuova relazione.

L'argomento rilevato dal senatore Lampertico è degno di considerazione. Io credo non sia grande il numero delle transazioni e sentenze da lui accennate; ma anche di ciò dovrà tener conto la legge per quei provvedimenti che la giustizia e la equità potranno consigliare.

Io conto quindi che prima che scada il termine dell'ultima proroga, la nuova legge potrà essere approvata dal Parlamento.

Il senatore Pellegrini accennò ad un altro argomento, del quale anche l'onor. relatore della Commissione di finanze si è occupato nella sua relazione, e che si riferisce al gravissimo tema dell'art. 18 della legge sulle guarentigie.

Certamente non può questo rilevante problema essere discusso per incidente. Bisogna trattarlo di proposito colla maturità che è necessaria. Le difficoltà che si sono incontrate finora per risolverlo convenientemente, i lunghi studi che uomini autorevoli e Commissioni autorevolissime hanno fatto, provano quanto sia difficile una soluzione che risponda a tutte le necessità alle quali si connette la questione della proprietà ecclesiastica.

Ma d'altro lato non è ammissibile che resti insoluto un argomento al quale si riattaccano interessi morali, religiosi, e politici di primo ordine. Io debbo dichiarare che di esso il Go-

verno vivamente si preoccupa, continuando gli studi diretti a preparare gli elementi necessari ad una soluzione conveniente del ponderoso problema.

Frattanto, come ebbi già ad accennare, ho creduto di fare un passo di non lieve importanza proponendo una riforma degli economati generali dei benefici vacanti, che spero di poter presto attuare. Essa metterà gli Economati, che finora sono stati erroneamente considerati come amministrazioni fiscali più che altro, in grado di potere attendere efficacemente agli scopi per i quali furono istituiti, a difesa cioè dei diritti dello Stato, a tutela degli interessi del clero povero ed operoso. E non sarà certamente un piccolo beneficio per il clero e per lo Stato.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Una sola parola per dichiarare che prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro intorno alla pronta ripresentazione del progetto di legge sulle decime allo stato di relazione.

L'osservazione dell'onorevole senatore Lampertico intorno alle decisioni giudiziali e alle transazioni private in materia di decima, non riguarda naturalmente il dubbio, che nessuno prova, che decisioni e transazioni possano essere tocche dalla invocata legge modificatrice. Esprimono invece il dubbio che manchi quasi il soggetto adeguato ad una legge modificatrice in tema di decime.

Però, me lo permetta il senatore Lampertico, io l'assicuro che le sentenze e le transazioni

seguite non tolgono che, specialmente in alcuni paesi, in quelli più da vicino conosciuti da lui e da me, sia sempre vivo e generale il bisogno di questa legge di modificazione, e che finisca il sistema delle proroghe.

Vi sono intiere provincie, nelle quali sono incerti i beneficiati ed i possessori di beni soggetti a contribuzione decimale sull'applicazione da darsi alla legge 14 luglio 1887, e nelle quali nè sentenze definitive nè transazioni posero fine alle controversie e alle incertezze dovute alla disforme giurisprudenza delle Corti, ai dubbi sollevati dal testo della legge vigente. Non manca dunque il soggetto di pubblico interesse della legge modificatrice, che non deve essere ulteriormente ritardata per nuove ricerche.

LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO. Io domando all'onorevole ministro che in questa materia non porti nè le impressioni del senatore Pellegrini, nè le mie, nè le sue, ma porti delle informazioni di fatto precise, che può avere delle Procure generali e degli Economati. Per me, basta questo. Poi sarà da vedere ciò che dovrà farsi.

E siccome sono persuaso che il ministro farà questo, io fin d'ora ne lo ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo ai voti il capitolo 33 nella somma di lire 60,000.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	105,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	497,000 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria)	3,200,000 »
		11,461,300 »
Casuali.		
38	Spese casuali	30,000 »
Fondi di riserva.		
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
40	Fondo di riserva per le spese imprevidite	30,000 »
		130,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie e diverse.		
41	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,720 »
42	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	34,500 »
43	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	440,000 »
44	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	380,000 »
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »

46	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		1,104,220 »
Capitali.		
47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	150,000 »
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzioni, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc. (Spesa obbligatoria)	10,000 »
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	569,365 »
50	Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	4,000,000 »
		4,729,365 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,516,715 »
Spese di liti e contrattuali	323,000 »
Contribuzioni e tasse	1,121,000 »
Spese patrimoniali	1,560,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	11,461,300 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria 16,142,015 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	1,104,220 »
---	-------------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	4,729,365 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria 5,833,585 »

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) 21,975,600 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1898-99
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		20,375,600 »
Spesa		16,142,015 »
	Differenza	+ 4,233,585 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		1,104,220 »
	Differenza	— 1,104,220 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		20,375,600 »
Spesa		17,246,235 »
	Differenza	+ 3,129,365 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

		Competenza per l'esercizio finanziario 1898-99
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA:		
Entrata		1,600,000 »
Spesa		4,729,365 »
	Differenza	— 3,129,365 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
—		
Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive		+ 3,129,365 »
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali.		— 3,129,365 »
	<i>Differenze totali</i>	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli.	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
20	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
24	Doti dipendenti da pie fondazioni.
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressi.
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
44	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggerie ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
31	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Passeremo alla tabella D: Stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

TAJANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAJANI, *relatore*. Io richiamo l'attenzione del guardasigilli sulla natura di questo bilancio.

Il bilancio riguardante il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, viene innanzi al Parlamento proprio per eccezionalità di cose.

Il bilancio vero è quello che riguarda le entrate e le spese dello Stato. Ora lo Stato non ha nessun interesse nel bilancio che riguarda a beneficenza e la religione di Roma.

Per effetto della legge eversiva speciale per la città di Roma, di questo asse ecclesiastico lo Stato non partecipa nulla. I fini e gli scopi sono stabiliti nella legge del 1873, e quando tutte le spese per tali fini sono fatte, tutto quello che rimane va diviso in due parti: l'una assegnata alla beneficenza, l'altra ad uso di religione.

La parte spettante alla beneficenza è già stata assegnata, perchè il fondo per il culto ha dato già al comune di Roma, tra Congrega di carità e ad altre istituzioni ospitaliere di Roma, oltre un milione di rendita. L'altra parte per uso di religione, ossia manutenzione di chiese, ripristinazione di arredi sacri ed altro, trat-

tandosi di servizio continuativo, dovrà essere affidato per la legge promessa dall'art. 18 della legge del 1871, a quella stessa amministrazione a cui sarà affidata l'amministrazione di tutto l'asse ecclesiastico conservato. Siccome però quella benedetta legge, dopo trent'anni, non è stata ancora presentata, così, per affinità di materia, l'amministrazione provvisoria del Fondo per uso di religione è attualmente affidata alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Per tale amministrazione il direttore generale è assistito da una Commissione non di vigilanza, ma da una Commissione che amministra insieme col direttore generale. Di questa Commissione fanno parte senatori, deputati ed il sindaco di Roma.

Ora, che c'entra più lo Stato, che c'entra più presentare questo bilancio se è un fondo che non appartiene allo Stato e che è amministrato da una Commissione speciale e autorevole?

A me pare che la presentazione di questo

bilancio sia un intralcio di più, ed è una appendice al bilancio di grazia e giustizia che potrebbe essere abolita.

È una semplice osservazione, nell'interesse della semplificazione dei servizi che faccio all'onor. guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole relatore aveva fatta già questa osservazione nella sua relazione, augurandosi la non-lontana soppressione della comunicazione di questo bilancio.

Ma egli sa che la presentazione di questo bilancio speciale è imposta da una legge; e finchè quest'obbligo sarà mantenuto, il Governo non potrà fare a meno di comunicarlo al Parlamento.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione dei capitoli. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899
Numero	DENOMINAZIONE	
TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	11,292 »
2	Rendita 4.50 per cento al netto	1,555,708 »
3	Prodotto di beni stabili	8,000 »
4	Censi, canoni, livelli, ecc.	327,000 »
5	Crediti fruttiferi	3,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	4,000 »
		1,909,000 »
Proventi diversi.		
7	Ricuperi e proventi diversi	30,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	5,000 »
		35,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	100,000 »
10	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	100,000 »

200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.

11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	50,000 »
13	Prezzo vendita beni di enti conservati	240,000 »
14	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	3,000 »
15	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	5,000 »

300,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,909,000 »
Proventi diversi	35,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,944,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	300,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,444,000 »

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione della tabella E: stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Drego di dar lettura dei capitoli.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	45,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	8,500 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	8,000 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »

 94,500 »
Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	8,000 »
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »

 10,000 »

Contribuzioni e tasse.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	55,000 »
10	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	59,000 »
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	50,000 »
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,500 »
		165,500 »
Spese patrimoniali.		
13	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	60,000 »
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	10,000 »
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	209,000 »
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
		293,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
17	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
19	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	175,000 »
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (Spese fisse ed obbligatorie)	46,500 »
		836,500 »
Casuali.		
21	Spese casuali	10,000 »

Fondi di riserva.		
22	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	18,000 »
23	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		20,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
24	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	2,750 »
25	Compensi per lavori straordinari	8,000 »
26	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	2,000 »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	4,000 »
28	Rimborso al comune di Roma del residuo prezzo dei lavori eseguiti nella casa rettorale annessa alla chiesa di Santa Maria in Araceoli	9,916 14
		26,666 14
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
29	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
30	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	180,000 »
		200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
31	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	240,000 »
32	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	55,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	295,000 »

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

	<i>Riporto</i>	295,000 »
33	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento (Spesa obbligatoria)	3,000 »
34	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		300,000 »
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
35	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 32
36	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte	85,119 20
37	Assegno alla congregazione di carità di Roma	180,000 »
38	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	200,000 »
39	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		472,781 52
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
40	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	15,052 34
41	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
42	Rimborso al Tesoro dello Stato a diminuzione della somma pagata alla Congregazione di carità di Roma ai termini dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		15,052 34

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	94,500 »
Spese di liti e contrattuali	10,000 »
Contribuzioni e tasse	165,500 »
Spese patrimoniali	293,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	836,500 »
Casuali	10,000 »
Fondi di riserva	20,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,429,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	20,666 14
---------------------------------------	-----------

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	300,000 »
	500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	526,666 14
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,956,166 14
PARTE SECONDA.	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	472,781 52
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	15,052 34
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	487,833 86
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,444,000 »

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899.

TABELLE **D** ED **E**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1898-99
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,429,500 »
Titolo II. - Spesa straordinaria	26,666 14
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	472,781 52
Titolo II. - Spesa straordinaria	15,052 34
Entrate Titolo I. - Entrata ordinaria	1,944,000 »
Differenza	»
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	500,000 »
Entrate Titolo II. - Entrata straordinaria	500,000 »
Differenza	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
13	Riparazioni ai fabbricati.
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Spese diverse per concentramento di monache.
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
29	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
31	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
32	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
33	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento.
34	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.
40	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre; per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate - Spese obbligatorie e d'ordine - dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti; mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati!

(Approvato).

Art. 3.

La detta amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1899

d) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate - Spese obbligatorie e d'ordine - del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Per pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Paternò sui disordini dell'Università di Palermo.

PRESIDENTE. Dò facoltà al senatore Paternò di svolgere la sua interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica, sui disordini avvenuti ieri nell'Università di Palermo.

PATERNÒ. Signori senatori. Basta l'annuncio della mia interpellanza, senza bisogno di aggiungere parola, per comprendere lo scopo, al quale miro. Sarò perciò brevissimo.

Da molti anni in Italia assistiamo al fenomeno doloroso, strano, quello cioè del ripetersi di disordini universitari gravissimi, che oltre a turbare l'andamento e l'avvenire degli studi turbano anche la vita del paese. E quasi sempre tali disordini sono provocati da una causa sola, la pretesa degli studenti di ottenere sessioni di esami straordinarie, non consentite dalle nostre leggi.

Per quanto la memoria mi suggerisce in questo momento, negli altri paesi di quando in quando avvengono pure dei tumulti negli istituti d'istruzione superiore, ma non mai per cause riguardanti la disciplina degli studi, sib-

bene quando il paese è agitato da passioni vive, che animano tutti i cittadini. Così a Vienna quando la questione dell'antisemitismo per la elezione del Lueger a borgomastro, assunse carattere acuto ed il paese era grandemente commosso, gli studenti presero parte all'agitazione. Così a Praga la grande lotta, per la nazionalità ha avuto un'eco anche fra gli studenti. Così a Parigi in recenti occasioni. Ma in Italia la cosa è assai diversa; i disordini universitari sono provocati sempre dal desiderio di fare esami nei periodi destinati allo studio. E queste morbose agitazioni vanno sempre peggiorando.

Non ho bisogno di affermare che nutro affetto vivissimo per gli studenti. Anch'io lo sono stato, da 27 anni insegno nelle università, e ben per cinque sono stato rettore di una delle maggiori. Ma questo affetto mi obbliga pure a riconoscere che questi giovani perdono il senso della loro dignità quando oltre agli schiamazzi, oltre ad assentarsi dalle lezioni, ricorrono ad atti, che bisogna dirlo sono di vero vandalismo. Questo è troppo ed il Governo deve preoccuparsene, deve rintracciare le cause di questi inconvenienti ed ha il dovere di farli una buona volta finire, per il decoro degli studi e dell'Italia nostra.

La causa di questo intollerabile stato di cose non può essere una, debbono essere molteplici, ma non temo di errare affermando che possono sintetizzarsi in poche parole: nella nostra studentesca manca il rispetto al principio di autorità. Bisogna dunque ritemperare questo principio.

Ecco qual'è la sintesi vera, bisogna ritemperare questo principio di autorità.

E qui mi fermo nella certezza che avrò dal ministro delle risposte che mi rassicureranno completamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.* È vero, sono accaduti disordini gravi all'università di Palermo; nè basta, perchè l'annuncio di cotesti disordini altri ne ha provocato nell'università di Napoli. (*Mormori*).

È una malattia intermittente divenuta ormai molto grave. Per provvedervi, ci vuole una nuova legge ed io credo sia a tale intento efficacissima quella che ho avuto l'onore di presentare

all'altro ramo del Parlamento e che avrò del pari, spero, l'onore di presentare al Senato.

Quali le cause?

Certo non confessabili; e me ne duole, perchè io che ho amato ed amo, come padre i figli, gli studenti universitari, sento il mio dovere preciso di non concedere nulla quando essi accampano irragionevoli pretese (*bene, bravo*) e di punire esemplarmente i colpevoli (*benissimo*) quando mi saranno segnalati dai rapporti dei rettori.

Il mio illustre amico senatore Paternò, conosce bene quali siano le cause dei disordini, quantunque non confessat. Gli studenti si trovano già in vicinanza delle vacanze di carnevale (*ilarità*) e vogliono anticiparle: hanno sempre fatto così per guadagnarci fallacemente in più modi: far del chiasso e non essere puniti; allungare le vacanze, diminuendo la materia degli esami. Si lusingano poi di propiziarsi con qualche applauso non conveniente gli esaminatori, che a creder loro sono più accessibili alle lusinghe, o di intimidire con irriverenze degne di condanna quei professori che sentono più rigidamente il loro dovere.

Ora tutto questo è mestieri finisca.

Intanto sanno gli studenti che io non ho mai concesso sessioni straordinarie d'esame, e che due anni fa, quando tumultuarono a Napoli 5000 studenti, io ho tenuto loro la spada di Damocle sul capo e li ho minacciati di annullar l'anno accademico e di far perder loro assolutamente un anno di studio.

Per questo tornarono *ad bonam frugem*. Nè di ciò li lodo, perchè lo fecero per interesse loro. Che cosa essi vogliono? Una sessione straordinaria di esami. Quanti saranno quelli che ne avranno bisogno per non essersi potuti giovare delle sessioni ordinarie? Pochi. Ed intanto le sessioni straordinarie nuocerebbero a tutti, turbando il corso degli studi. Dunque questa non è una ragione, è un pretesto; e per questo pretesto si associano con solidarietà morbosa alcune università del nostro Regno.

Io dunque torno a dire al Senato che altamente deploro questi fatti, che, se avrò dai

rettori le designazioni e le prove, i colpevoli saranno esemplarmente puniti; che non solo non concederò una sessione straordinaria di esami, ma alle università tumultuanti ne toglierò una; e così, invece di averne tre nell'anno scolastico, come essi pretenderebbero, ne avranno una sola.

Questa dichiarazione io faccio al Senato e possono essere sicuri gli studenti, come dell'affetto mio, così del mio fermo volere di tener salda ad ogni costo la disciplina. (*Benissimo, approvazioni vivissime*).

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Non ho che da ringraziare il ministro delle sue dichiarazioni, delle quali sono pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro esaurita l'interpellanza.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 23);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 26);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 35);

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1898-99 (N. 36).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 23 gennaio 1899 (ore 15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.